

4.3 Omogeneità dei titoli di studio e dei profili professionali

Al Piano triennale viene affidato, dalla *legge regionale n. 30/2005*, il delicato compito di dare omogeneità ai titoli di studio previsti per il settore.

La *legge regionale n. 30/2005* ha innovato il sistema in maniera profonda al fine di innalzare il livello qualitativo dell'offerta dei servizi, prevedendo quale unico requisito di accesso per la qualifica di educatore professionale la laurea (triennale e/o specialistica). Una deroga è prevista per gli operatori con 365 giorni di esperienza^[21] per i quali debbono essere previsti ed organizzati appositi percorsi di qualificazione/riqualificazione anche mediante accordi con l'Università degli Studi di Perugia.

Occorre comunque considerare altri elementi che rendono il sistema ancor più complesso:

- da un lato il contratto collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per la revisione del sistema di classificazione del personale che, espressamente, inserisce l'educatore negli asili nido e figure assimilate nella categoria C;

- dall'altro le recenti sentenze della Corte costituzionale n. 370 del 2003^[22] e n. 320 del 2004, che hanno affermato che la disciplina dei nidi d'infanzia ricade nell'ambito della materia dell'istruzione e quindi è materia di legislazione concorrente.

Si è fermamente convinti, poi, che il percorso di qualificazione del sistema debba necessariamente possedere un carattere di gradualità in quanto si innesta su un mondo già esistente anche se non regolamentato precedentemente.

Grazie a quanto più volte ribadito dalla Corte costituzionale, ciò che sostanzia nel merito il riparto di competenze per la materia oggetto del presente Piano viene a dare una nuova lettura anche di quanto previsto nella normativa regionale^[23].

Pertanto accogliendo le osservazioni ormai consolidate della Corte costituzionale, ed applicando le previsioni dell'art. 117 della costituzione e delle leggi nazionali che individuano i principi fondamentali della materia, per il triennio di validità del presente piano, ai sensi dell'art. 6 della *Legge 1044/71* e in attesa dell'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 129 del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*, nonché della normativa conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 2003 e n. 320 del 2004, che hanno affermato che la disciplina dei nidi d'infanzia ricade "nell'ambito della materia dell'istruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino)", i titoli di studio previsti per l'accesso ai posti di educatore per i servizi educativi per la prima infanzia sono i seguenti:

- diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 4 agosto 2000 Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione e titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge;

- laurea magistrale nella classe 87/S - scienze pedagogiche di cui al DM 28 novembre 2000 e titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge;

- diploma di laurea in pedagogia;

- diploma di laurea in scienze dell'educazione;

- diploma di laurea in scienze della formazione primaria;

- lauree specialistiche equipollenti ai sensi del Decreto Interministeriale 5 maggio 2004;

- lauree equipollenti ed equiparate ai sensi di legge;

- master universitari di primo e di secondo livello e corsi di perfezionamento di alta formazione purché vertenti su tematiche educative per l'infanzia e altri corsi di formazione vertenti su tematiche educative per l'infanzia, svolti presso centri riconosciuti o accreditati dalle Regioni.

- diploma di maturità magistrale;

- diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;

- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio.

Per svolgere le funzioni di educatore animatore, oltre ai titoli previsti dalla *L.R. n. 30/2005*, per il periodo di validità del presente Piano, sono ammessi i seguenti titoli:

- diploma di dirigente di comunità;

- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;

- operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia.

Inoltre nel pieno rispetto dello spirito della legge regionale, al fine di valorizzare l'esperienza degli operatori in servizio:

- al fine di garantire il rispetto degli impegni contrattuali relativi ad i contratti a tempo indeterminato, il personale in servizio, alla data del 09/07/2007^[24], con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i servizi rivolti all'infanzia o la qualifica di titolare della ditta/società potrà continuare a svolgere le funzioni di educatore.

- al fine di garantire uniformità nei termini temporali anche per il computo dell'esperienza nel settore prevista per gli operatori in ogni caso sprovvisti del titolo di studio, si indica come termine per il computo la data del 09/07/2007 o il termine, in questo caso, di maggior favore previsto dai singoli regolamenti comunali ove adottati.

- per il triennio di validità del Piano la funzione del coordinamento pedagogico di cui all'art. 18 della *L.R. n. 30/2005*, potrà essere svolta, in analogia con quanto previsto per gli educatori, da coloro che – alla data del

09/07/2007 o al termine, in questo caso, di maggior favore previsto dai singoli regolamenti comunali ove adottati – abbiano maturato almeno trecentosessantacinque giorni di esperienza, anche non continuativa, nello svolgimento di tali funzioni.

Salvo quanto previsto dalla normativa statale, a far tempo dal 1° gennaio 2011 saranno ritenuti validi per l'accesso i soli diplomi di laurea previsti dalla *legge regionale n. 30/2005* e i titoli dichiarati equipollenti.

I titoli validi a tale data continueranno ad avere valore per il personale che ha prestato servizio entro tale termine e per il quale verranno realizzati appositi corsi di riqualificazione ai sensi dell'art. 22 c.4 della *L.R. n. 30/2005*.

Tali indirizzi, ove ritenuto necessario ed opportuno, potranno essere oggetto di apposita integrazione a livello normativo.

A tal fine si provvederà ad richiedere un formale chiarimento al Governo in merito e ad individuare percorso condiviso in cui sia forte l'impegno delle parti sociali e delle istituzioni al fine di garantire, anche attraverso l'innalzamento del titolo di studio, l'esigenza fondamentale del sistema dei servizi per la prima infanzia: l'innalzamento della loro qualità.

[21] Si veda anche la Delib.G.R. 10 settembre 2007, n. 1454 che ha riconosciuto come esperienza anche lo svolgimento del Servizio civile nazionale.

[22] Si veda par.1.2

[23] In particolare:

- [Sentenza 370/2003] la disciplina degli asili nido, considerate le funzioni educative e formative, nonché in considerazione della finalità di rispondere alle esigenze dei genitori lavoratori, ricade nell'ambito della materia dell'istruzione, nonché per alcuni profili nella materia della tutela del lavoro, pertanto rientra nella potestà legislativa concorrente (fatti salvi gli interventi del legislatore statale che trovino legittimazione nei titoli "trasversali" di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione). La Corte nega pertanto che la suddetta disciplina possa essere ricondotta alla potestà residuale delle Regioni.

- [Sentenza 320/2004] confermando quanto già affermato con sent. n. 370/2003 ribadisce come il legislatore statale in questa materia possa determinare i principi fondamentali della materia ma non dettare una disciplina dettagliata ed esaustiva;

- [Sentenza 120/2005] la Corte difende la competenza delle Regioni a disciplinare gli standard strutturali e qualitativi per gli asili nidi in quanto essi non si identificano né con i livelli essenziali delle prestazioni (ma attengono all'esclusivo assetto organizzativo e gestorio degli asili nido) né tali elementi possono essere ricompresi nelle norme generali sull'istruzione (cioè in quella disciplina caratterizzante l'ordinamento dell'istruzione e che, dunque, presenta un contenuto essenzialmente diverso da quello lato sensu organizzativo)

- [Sentenza 153/2006] con riferimento ad altro settore altrettanto di potestà concorrente, le "professioni", la Consulta afferma "l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003)".

Ed inoltre "l'indicazione, da parte della legge regionale (Piemonte n.d.R.), di specifici requisiti per l'esercizio della professione di educatore professionale, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola senza dubbio la competenza dello Stato, risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio della professione, costituente principio fondamentale della materia".

[24] la data del 9/7/2007 è quella individuata dal *Reg. n. 13/2006* per la richiesta di autorizzazione al funzionamento dei servizi già operanti salvo diverse disposizione dei regolamenti comunali ove adottati